



Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
20123 – Milano
Via Maurizio Gonzaga, 6
tel. 02.85621.230
cf 80078750587, pi 02121151001

**Oggetto: Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016,
per Verifiche propedeutiche ai rinnovi CPI da eseguirsi presso
gli stabili ad uso strumentale di proprietà, FIP ed in affitto
della D.R. Lombardia.**

CIG: 78196291FD

Importo complessivo dei lavori: euro#

APPENDICE AL DOCUMENTO DI STIPULA

Oggetto del Contratto sono le Verifiche propedeutiche ai rinnovi CPI da eseguirsi, a misura, presso gli stabili ad uso strumentale di proprietà, FIP ed in affitto della D.R. Lombardia secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. CIG: 78196291FD

TRA

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione regionale Lombardia (CF 80078750587 e PI 02121151001), con sede in Milano, Via Maurizio Gonzaga, 6, nella persona del direttore regionale pro tempore Giuliano QUATTRONE domiciliato presso l'indirizzo di cui sopra

E

il signor _____ nato a _____ (____) il ____/____/____, residente a _____ (____), via _____, n. ____ in qualità di Amministratore delegato della **società** _____, con sede legale in via _____, n. ____ - CAP _____ (____) - C.F. e P.IVA n. _____.
Le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, sottoscrivono digitalmente il presente accordo.

PREMESSO

- a) che con determina n. 099 del 12/03/2019 è stata approvata la spesa per l'esecuzione dei lavori sopra citati;
- b) che con determina n. ____ del ____/____/____ è stata approvata l'aggiudicazione nei confronti della **società** _____, con sede legale in via _____, n. ____ - CAP _____ (____) - C.F. e P.IVA n. _____. _____, che ha offerto un ribasso percentuale del _____%# (_____ per cento);
- c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del responsabile unico del procedimento (RUP) del ____/____/____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva accertata con determinazione del Direttore regionale n. _____ del ____/____/____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, sottoscrivono digitalmente il presente accordo.

ARTICOLO 1

Modalità di stipula del contratto e ammontare del contratto

Il contratto è stipulato a misura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, lettera eeeee) del decreto legislativo n. 50/2016 (**d'ora in poi codice dei contratti**). L'importo stimato dell'Accordo quadro deve considerarsi come limite massimo entro il quale la Stazione appaltante si riserva la facoltà di emettere singoli Ordinativi di spesa, senza che la Società possa avanzare pretesa alcuna a chiedere indennizzi o compensi di alcun titolo.

La stazione appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, secondo le modalità stabilite nell'articolo 109 del codice dei contratti.

L'impresa aggiudicataria, a pena di nullità assoluta, è tenuta ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.

L'importo contrattuale stimato ammonta a euro (di cui €# per Iva al 22%). Si precisa che gli oneri per la sicurezza sono stati stimati per un valore presunto pari al **1,5%** dell'importo dei lavori eseguibili e verranno definiti in sede di formulazione dei singoli ordinativi d'intervento; restano salvi casi particolari di lavorazioni, con rischi specifici, che saranno valutati in corso d'opera.

ARTICOLO 2

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale;
- le polizze di garanzia;
- i D.U.V.R.I.;

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm., nelle parti vigenti.

ARTICOLO 3

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Tutti gli esecutivi di cantiere redatti dall'appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della direzione lavori; tali progetti o elaborati andranno allegati alla documentazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 102 del Codice.

La stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che possa verificarsi nell'ambito del cantiere per causa dei lavori appaltati o dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e nella non ottemperanza degli ordini impartiti dal CSE o dal DL.

ARTICOLO 4

Domicilio e rappresentante dell'appaltatore, direttore di cantiere

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____ (____) - cap _____ - all'indirizzo di via _____, n. __, presso la sede legale e operativa della società; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente c/c dedicato, individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010: **IBAN IT**

Le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere i propri crediti sono le seguenti:

- **Sig.** _____ - **C.F.** _____;
- **Sig.** _____ - **C.F.** _____;

L'appaltatore è tenuto, in caso di variazione, a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 136/2010 e ss.mm., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati "entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi".

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Nello specifico, quindi, la società _____ per le attività connesse alla gestione del contratto nomina quale proprio referente operativo e direttore tecnico il Sig.

La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai paragrafi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed iscritto all'albo/collegio professionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinato, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 5

Consegna e inizio lavori

La consegna dei lavori, formalizzata da apposito verbale, avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto, previa convocazione dell'esecutore.

Per le modalità e i termini della procedura di consegna si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del Capitolato speciale d'Appalto.

Per il programma e le modalità di esecuzione dei singoli ordinativi si rimanda all'allegato capitolato speciale. (Articoli nn. 10 e 13)

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori (anch'esso formalizzato da apposito verbale), la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta.

All'inizio del contratto l'appaltatore dovrà inoltre produrre alla direzione lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare.

Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente segnalata.

L'elenco di cui sopra dovrà essere corredato da una copia del libro unico del lavoro.

ARTICOLO 6

Sospensioni e proroghe

E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore lavori e dei direttori operativi INPS, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 106 del codice dei contratti.

L'appaltatore, qualora non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabili, può inoltrare domanda di proroga, debitamente motivata. L'accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori e/o dei direttori operativi è subordinata al riconoscimento delle giustificazioni avanzate.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l'appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici.

Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l'impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di personale nell'edificio.

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori e ai direttori operativi.

Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice di contratti.

ARTICOLO 7

Termini e ultimazione dei lavori

L'accordo quadro avrà durata di **tre anni con decorrenza dal verbale generale di consegna dei lavori.**

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua validità non fosse affidata alcuna attività senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Assuntore di chiedere indennizzi o compensi di alcun titolo.

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la direzione lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e redige il certificato di ultimazione dei lavori.

In sede di accertamento e senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla direzione lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel successivo articolo.

ARTICOLO 8

Presa in consegna dei lavori ultimati

L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

ARTICOLO 9

Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli interventi viene applicata una penale di:

- € 50,00# per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale indicato nel singolo Ordinativo (Art. 11, comma 1, del Capitolato speciale d'Appalto);

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di predisposizione dello stato finale.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

Si applicano le altre disposizioni di cui all'articolo 11 del Capitolato speciale d'Appalto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 10

Termini per l'emissione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione

Il collaudo verrà sottoscritto nel termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori (laddove è previsto il certificato di regolare esecuzione in luogo del collaudo, lo stesso sarà emesso entro 2 mesi dall'ultimazione lavori).

Durante l'esecuzione dei singoli ordinativi, la stazione appaltante può effettuare

operazioni di verifica volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle lavorazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli stessi ordinativi, nel capitolato speciale o nel contratto.

Al termine della durata del contratto (3 anni) o, anticipatamente, se utilizzati tutti gli importi previsti in contratto, il responsabile unico del procedimento, dopo aver accertato l'esecuzione di tutti gli interventi ordinati, provvede a redigere il verbale di ultimazione e convoca con PEC la ditta appaltatrice per la relativa sottoscrizione.

ARTICOLO 11

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

La mancata evasione degli ordini di esecuzione impartiti darà origine a formale richiamo; dopo cinque richiami per inosservanza dei termini fissati la stazione appaltante potrà risolvere il contratto senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti. Si applica, inoltre, quanto previsto nell'articolo 33 del Capitolato speciale d'Appalto.

L'appaltatore sarà tenuto a risarcire la stazione appaltante per i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12

Contabilità e pagamenti

1. Poiché ciascun ordinativo costituisce contratto attuativo dell'accordo quadro, la contabilità sarà predisposta dal direttore lavori e gestita dal responsabile del procedimento in fase di pagamento.
2. La contabilità sarà eseguita dal Direttore lavori, con le modalità indicate nell'articolo 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Gli stati di avanzamento predisposti dal Direttore lavori e il conseguente pagamento, verrà eseguito annualmente in riferimento agli Ordinativi emessi e regolarmente eseguiti. I lavori/interventi saranno computati al netto del ribasso d'asta, all'importo così valutato va aggiunta la quota relativa degli Oneri di sicurezza; il pagamento farà riferimento allo stato di avanzamento (progressivo dei lavori) quindi in fase di liquidazione si deterranno gli acconti relativi ai precedenti pagamenti.
4. In ciascun pagamento si opereranno le seguenti trattenute:
 - a) 0,5% sull'importo netto progressivo a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
 - b) 10% sul progressivo dei lavori quale quota di accantonamento a garanzia della rata di saldo ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato.
5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori.
6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento.
7. La Stazione Appaltante provvede al pagamento nei termini previsti dallo Schema di Contratto.

8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento.
9. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- a) all'accertamento della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
 - c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal d.M. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
 - d) al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Ogni e qualsiasi pagamento di somme dovuto dall'Istituto sarà effettuato dopo che sarà stata accertata la regolarità del DURC; in sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti per qualsiasi omissione. Trova applicazione l'art. 30, comma 5 del Codice.
11. L'appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto 55/2013, relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il sistema di interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse in forma elettronica e destinate a questo Istituto devono essere indirizzate al codice univoco IPA: UF5HHG. Nello specifico, il D.L. 66/2014 prevede che, in materia di appalti pubblici, le fatture elettroniche verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:
- Il Codice identificativo di Gara (CIG): 78196291FD
 - IPA: UF5HHG
 - il Codice contratto: (notificato successivamente)

ARTICOLO 14

Pagamenti a saldo e conto finale

Lo Stato Finale e il conto finale dei lavori saranno redatti entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione e avverrà secondo le specifiche indicazioni contenute nell'art. 23 del capitolato speciale d'appalto.

La rata di saldo, unitamente alla ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo precedente, nulla ostando, sarà pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa trasmissione di fattura in formato elettronico, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 55/2013.

Il pagamento della rata di saldo sarà disposto subordinatamente alla costituzione, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice dei contratti, di una cauzione o di una

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo comprensivo di Iva e maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi: il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata secondo lo schema di polizza tipo, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, e cesserà la propria efficacia due anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 15

Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 16

Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) punto 2), del Codice dei Contratti.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni suindicate, risulti sussistere nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che abbia disposto l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del Codice dei contratti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione

stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato in originale o in copia autenticata, alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento (RUP).

La stazione appaltante potrà comunque rifiutare la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

ARTICOLO 17

Garanzia fideiussoria

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria n. _____ emessa in data ____/____/____ da _____, per un importo di €. _____# (diconsi euro _____/_____).

L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto di appalto e cessa il giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante potrà valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante potrà altresì valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103 del Codice.

ARTICOLO 18

Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice dei contratti e dell'articolo 125 del dpr 207/2010 e ss.mm. l'esecutore dei lavori assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore deve essere in possesso di garanzia assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

ARTICOLO 19

Subappalto

Si precisa che ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice, l'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

ARTICOLO 20

Danni

L'appaltatore risponde di tutti gli eventuali danni che le proprie maestranze e/o attrezzature dovessero provocare a terzi o alla stazione appaltante, e sarà pertanto obbligato a risarcire, sostituire o riparare a sua cura e spese quanto danneggiato o asportato.

ARTICOLO 21

Variazione dei lavori

Non sono ammesse varianti ai singoli Ordinativi, salva la possibilità di annullamento e la riemissione di un nuovo Ordinativo.

ARTICOLO 22

Norme di sicurezza generale e adempimenti preliminari in materia di sicurezza

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore sarà responsabile dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, e sarà altresì responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di pulizia ed igiene in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

La stazione appaltante si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che potrà verificarsi nell'ambito del cantiere dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 lett. b, decreto legislativo 81/2008, l'appaltatore, qualora non già dichiarata in sede di gara, dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti dovranno essere assolti dall'appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori. Detti obblighi dovranno essere assolti anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere opererà legittimamente un'impresa esecutrice od un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ARTICOLO 23

Piani di sicurezza

L'appaltatore sarà obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante.

L'obbligo di cui sopra sarà esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni (proposte a miglioramento dall'impresa) approvate ed accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Si richiama quanto previsto dall'articolo 1 circa l'ammontare dei costi di sicurezza.

Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento sarà a carico della stazione appaltante.

Qualora non sia prevista, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l'appaltatore sarà tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo.

L'appaltatore potrà presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza redatto inizialmente, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Per i lavori che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l'appaltatore sarà tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 24 **Piano operativo di sicurezza**

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre e consegnare alla direzione lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 81/2008 e ss. mm. e ii. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto, con riferimento allo specifico cantiere, e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ogni impresa operante in cantiere (mandante e/o subappaltatrice), prima dell'inizio dei lavori, dovrà consegnare all'appaltatore il piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome nell'esecuzione dei lavori di propria competenza, e l'impresa affidataria sarà tenuta a trasmettere il piano alla direzione lavori.

ARTICOLO 25 **Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza dovranno essere redatti in conformità all'allegato XV al decreto legislativo 81/2008 e seguendo le indicazioni contenute nella letteratura tecnica in materia.

ARTICOLO 26 **Riserve e controversie**

Qualsiasi reclamo o riserva che l'appaltatore riterrà di avanzare, dovrà essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione richieste di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Le riserve dovranno essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale non produrranno alcun effetto e si intenderanno decadute.

Le riserve dovranno essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve dovranno contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore avrà l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, fissato dall'articolo 190, comma 3, del dpr 207/2010 e ss.mm.

La quantificazione delle riserve sarà effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Si applicano le ulteriori disposizioni contenute negli articoli 28 e 29 del Capitolato speciale d'Appalto.

ARTICOLO 27

Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, l'INPS ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con P.E.C. .

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'INPS.

In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 34 del Capitolato.

ARTICOLO 28

Recesso per giusta causa

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'INPS ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ARTICOLO 29

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata all'appaltatore, con adeguato preavviso, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nelle altre ipotesi di cui all'articolo 108, del Codice, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento delle disposizioni della direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008, o dei piani di sicurezza integranti il contratto, o delle ingiunzioni ricevute al riguardo dalla direzione lavori, dal responsabile unico del procedimento (RUP) o dal coordinatore per la sicurezza;
- ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 80, comma 4, ultimo alinea, del Codice dei contratti;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.;
- in tutti i casi previsti dall'articolo 108 del codice dei contratti.

Il contratto sarà altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ARTICOLO 30 **Clausola risolutiva espressa**

Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi del precedente articolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

a) non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La previsione di cui al punto a) prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ARTICOLO 31 **Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

L'appaltatore sarà tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

In caso di inadempienze contributive riguardanti uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, qualora l'appaltatore non ottemperi all'invito di provvedervi entro 15 giorni o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 32 **Danni di forza maggiore**

Non verrà corrisposto all'appaltatore alcun indennizzo per danni che dovessero verificarsi nel corso dei lavori se non in caso di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne farà denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento.

ARTICOLO 33

Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell'articolo 139 del dpr 207/2010 e ss.mm. saranno a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali, inerenti e conseguenti;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze di installazione e di esercizio occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti riguardanti la gestione del lavoro (Ordinativi), dall'aggiudicazione all'emissione del certificato di collaudo.

Il contratto con i singoli Ordinativi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'IVA è regolata dalla legge e sarà soggetta al meccanismo dello "split payment" (scissione dei pagamenti).

ARTICOLO 34

Varie

Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Il contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente atto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del contratto nelle sua interezza.

Eventuali omissioni o ritardi delle parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa. Ogni modifica successiva del contratto dovrà essere stabilita per iscritto. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze

ARTICOLO 35

Competenza giudiziaria

Agli effetti del presente contratto ed ai fini della eventuale definizione delle controversie, le parti concordemente eleggono come foro competente esclusivo quello di Milano.

ARTICOLO 36

Efficacia del contratto

Il presente contratto, regolarmente bollato, è stato letto e dichiarato conforme alla loro volontà dalle parti, le quali in segno di accettazione lo sottoscrivono digitalmente.

Esso si intenderà perfezionato, efficace ed esecutivo con la firma delle parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

il rappresentante della stazione appaltante

l'appaltatore

Il sottoscritto _____, in qualità di Legale Rappresentante della società _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

La società _____ dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 – Modalità di stipula del contratto e ammontare del contratto;

Articolo 7 – Termini e ultimazione dei lavori;

Articolo 9 – Penali in caso di ritardo;

Articolo 15 – Revisione prezzi;

Articolo 30 – Recesso;

Articolo 31 – Recesso per giusta causa;

Articolo 32 – Risoluzione del contratto;

Articolo 34 – Danni da forza maggiore;

Articolo 36 – Competenza giudiziaria.

L'appaltatore _____